




Comune di
San Marzano sul Sarno
 Provincia di Salerno

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 PROT. N. *961* DEL
16. OTT. 2001
 SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE
 DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

*D.Lgs 31.3.1998 n. 114; L.R. 10.1.2000 n. 1 Piano integrato del P.R.G.
 Strumento di intervento sull'apparato distributivo*

Regolamento per il commercio su aree pubbliche



REGIONE CAMPANIA *Area Tecnica e Servizio Commercio*
 Settore Sviluppo e Promozione Attività Commerciali *Redattore: ing. Salvatore Silvestri*
 Visto di Conformità Regionale ex Art. 13 L.R. 1/2000 *Gerardo Iaquinandi*
 Deliberazione G.R.

N. *1372* DEL *04 APR. 2003*

ART. 1 CONTENUTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche sull'intero territorio del Comune di San Marzano sul Sarno in ossequio a quanto disposto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 e dalla Legge Regionale della Campania 7 gennaio 2000, n° 1. Esso entra in vigore dalla data di comunicazione del visto di conformità della Regione ovvero trascorsi novanta giorni dalla ricezione regionale della delibera consiliare di adozione del presente strumento.

Le disposizioni in esso contenute, hanno validità sino alla data in cui sarà approvato un nuovo regolamento.

In caso di accertata necessità, il Consiglio Comunale potrà apportarvi modifiche con le stesse procedure previste per l'approvazione.

ART. 2 FINALITA'



Con il presente Regolamento il Comune intende collocare il commercio su aree pubbliche all'interno dell'insieme delle politiche per il territorio, per l'ambiente e per la qualità della vita dei cittadini attraverso azioni volte a:

1. migliorare l'efficacia del servizio commerciale rispetto alle esigenze dei consumatori;
2. qualificare l'efficienza del servizio commerciale reso su aree pubbliche in termini di qualità, concorrenzialità, offerta di tipologie merceologiche;
3. permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose;
4. promuovere nel rispetto delle specificità e caratteristiche proprie del commercio su aree pubbliche, anche le altre forme del commercio, dell'artigianato e del turismo;
5. salvaguardare e migliorare la vivibilità delle aree urbane;
6. migliorare l'attrattiva commerciale delle aree pubbliche.
- 7.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per :

- a) **commercio sulle aree pubbliche** : l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche e sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **aree pubbliche** : le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **posteggio** : la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **mercato** : l'area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi, a cui si applica la disciplina dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 lett. a) del D. L.gs. n° 114/98;

- e) **mercato straordinario** : l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- f) **fiera-mercato** : la manifestazione straordinaria caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori, autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini;
- g) **fiera o sagra** : la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) **fiera promozionale** : la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, indetta la fine di promuovere o valorizzare i Centri Storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese per le specifiche attività;
- i) **negozio mobile** : il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio: può essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio;
- j) **banchi temporanei** : attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed allontanabili al termine dell'attività commerciale; possono essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio;
- k) **presenze in un mercato** : il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale a patto che ciò non dipenda da sua rinuncia;
- l) **presenze effettive in una fiera** : il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera stessa;
- m) **miglioria** : la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
- n) **scambio** : la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- o) **posteggio riservato** : il posteggio individuato per produttori agricoli;
- p) **settore merceologico** : uno dei due settori previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale;
- q) **spunta** : l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- r) **spuntista** : l'operatore commerciale che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.



ART. 4 IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

1. Nell'ambito del territorio comunale, il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni nelle aree esistenti, già adibite provvisoriamente a tale scopo, ed in quelle definitive, individuate nel Piano di Strumento Integrato del P.R.G., e la cui attività sarà istituita con appositi provvedimenti;
 - b) in forma itinerante nelle zone non interdette a tale attività.
2. Il commercio itinerante, per motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblica sicurezza, è vietato in tutto il Centro Storico, nonché nei restanti tratti di via Martiri della Loggia, via Piave e relative traverse.
 3. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE

1. L'autorizzazione, di cui all'articolo 28, comma 1 lettera b), del DLgs 114/1998, è rilasciata dal Comune ai richiedenti residenti, se persone fisiche, ed alle società di persone, se vi hanno sede legale.
2. L'autorizzazione è rilasciata per i settori alimentare e non alimentare di cui all'art.5, comma 1, del D. Lgs. N° 114/98 ed abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche su tutto il territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Il possesso di tale autorizzazione consente all'operatore itinerante di esercitare l'attività commerciale anche nelle fiere che si svolgono nell'ambito della regione Campania ed in quelle delle altre regioni del territorio nazionale.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, purché il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
4. In ossequio a quanto disposto dall'art. 8 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministero della Sanità, i titolari di autorizzazione per il settore alimentare, per l'esercizio dell'attività, devono munirsi altresì dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n° 283.
5. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.
6. La richiesta di autorizzazione, redatta su appositi stampati predisposti dal competente Ufficio Commercio, può essere inviata al Comune a mezzo raccomandata a/r oppure consegnata direttamente al protocollo dell'Ente.
7. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del Decreto Lgs.114/98;
 - b) il settore o i settori merceologici e la vendita in forma itinerante.
8. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del settore entro 60 giorni dall'acquisizione dell'istanza completa di tutta l'eventuale documentazione, necessaria all'espletamento dei dovuti accertamenti previsti dalla legge.
9. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine suddetto.
10. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'art.5 del D.Lgs 114/1998.
11. La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso per affitto o cessione d'azienda, o per causa di morte, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.



12. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. Lgs. N° 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori sessanta giorni in caso di comprovata necessità.
13. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.
14. Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto, con l'approvazione del presente Regolamento, e l'avvenuta conversione sarà attestata mediante la sostituzione del titolo.
15. E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, provincia o comune di provenienza.

ART. 6
NORME PER LO SVOLGIMENTO
DEL COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento nonché dal D. Lgs. 114/98 e dalla Legge Regionale n° 1/2000 e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale con le limitazioni di cui all'art.4 comma 2.
3. In materia di orari ai commercianti su aree pubbliche si applicano le medesime norme dettate per il commercio in sede fissa, ivi incluse le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali per gli esercizi commerciali.
4. Agli esercenti l'attività commerciale itinerante è consentito sostare su suolo pubblico per il tempo strettamente necessario per esitare i propri prodotti e, comunque, non oltre trenta minuti. Eventuali concessioni per sosta, prolungata oltre il tempo sopraindicato, su di una determinata area pubblica, se richieste, potranno essere rilasciate previa valutazione di opportunità in rapporto ad esigenze di viabilità, rispetto della quiete pubblica, tutela dell'igiene pubblica; in esse sarà indicato il tempo di sosta concesso e le condizioni di esercizio. In caso di più domande concorrenti si procede a mezzo di sorteggio.
5. L'attività deve essere esercitata al di fuori delle aree di mercato, ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse, e la sosta non può protrarsi oltre il tempo di cui al precedente punto 4.
6. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
7. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del Decreto Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.
8. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività purché in possesso dei requisiti prescritti, previa dimostrazione della loro partecipazione alla società ed esibizione della relativa autorizzazione in originale.
9. E' vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni. E' vietato, inoltre, vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.



10. E' vietato l'utilizzo di mezzi pubblicitari sonori in prossimità di scuole, edifici pubblici e di culto; altrove è consentito a condizione che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo ai residenti.
11. Ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, si intendono integralmente richiamate le disposizioni stabilite dall'art. 28, comma 8, del D. Lgs. n° 114/98, dal D. L. n° 155/97 e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A POSTO FISSO

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche a posto fisso (tipologia A - art. 28, comma 1, DLgs 114/1998) è rilasciata dal Comune per i settori alimentare e non alimentare, previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto predetto, solo con riferimento alla concessione di un posteggio; essa può essere rilasciata soltanto a persone fisiche ed a società di persone, regolarmente costituite, secondo la normativa vigente, ed abilita anche all'esercizio dell'attività itinerante in ambito regionale ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche a posto fisso dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione degli stessi, purché il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
3. In ossequio a quanto disposto dall'art. 8 dell'Ordinanza 2/3/2000 del Ministero della Sanità, i titolari di autorizzazione per il settore alimentare, per l'esercizio dell'attività, devono munirsi altresì dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n° 283.
4. Per rilasciare autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio, il Comune deve disporre di posteggi liberi; non è possibile attivare alcun procedimento di assegnazione in difformità da quanto disposto al riguardo dalla Regione.
5. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del settore commercio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, mediante bando di gara, ed in conformità alla seguente procedura:
 - Entro il 30 luglio di ogni anno il Comune comunica alla Regione Campania – Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali – il numero e le caratteristiche dei posteggi resisi disponibili nel mercato;
 - Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modelli del bando cui i Comuni devono uniformarsi.
 - Il Comune, dopo la pubblicazione dell'elenco dei posteggi sul BURC da parte del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Regione, emana, mediante pubblicazione sul BURC, il bando pubblico di indizione della gara per l'assegnazione dei posteggi stessi, con procedure trasparenti e di evidenza pubblica, precisando nel bando il luogo, la periodicità dell'utilizzo e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni altra notizia utile per fornire la massima trasparenza al procedimento.
 - Entro 20 giorni dalla pubblicazione del bando comunale, gli operatori devono trasmettere al Comune le domande di partecipazione al bando per raccomandata; nel caso in cui il ventesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di spedizione della raccomandata indicata dal timbro dell'ufficio postale.
 - Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;
- b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.

In ulteriore subordine progressivo:

- c) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - d) anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
 - e) numero familiari a carico;
 - f) anzianità del richiedente;
 - g) presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap.
- Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui al precedente comma vengono applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili.
Il restante 50 per cento viene riservato:
 - a) la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente possedute minori di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti ed in subordine secondo le lettere c), d), e), f), g) del precedente punto 5;
 - b) la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio.
 - Il Comune, espletato il bando e stabiliti gli assegnatari, curerà la pubblicazione sul BURC della relativa graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.
 - Dopo 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria verranno rilasciati:
 - il provvedimento di assegnazione del posteggio;
 - la relativa autorizzazione annonaria.
 - Del rilascio dell'autorizzazione verrà data notizia, entro dieci giorni, al Comune di residenza dell'operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.
6. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente le sette unità, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia ai posteggi in eccedenza, entro venti giorni dall'espletamento del bando di gara. I posteggi per i quali è stata effettuata la rinuncia saranno assegnati agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria.
 7. La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione ed al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune.
 8. La concessione di posteggi a coltivatori diretti, a mezzadri e a coloni, che intendono esercitare la vendita dei prodotti dei propri fondi nelle aree appositamente previste, è rilasciata dal Comune con gli stessi criteri di cui al precedente punto 5.
 9. La concessione del posteggio ha validità decennale e può essere rinnovata; essa è strettamente personale e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.
Il concessionario è tenuto a sottoscrivere il contratto-convenzione, soggetto a registrazione a norma di legge.



La concessione del posteggio è soggetta al pagamento di una tassa annuale, commisurata alla relativa superficie ed alle giornate di mercato in un anno, secondo le modalità stabilite dal contratto-convenzione e dalla specifica regolamentazione comunale.

Per giornate di mercato si intende l'orario di durata del mercato.

Il tributo dovuto dagli spuntisti dovrà essere pagato al personale incaricato prima delle operazioni di spunta.

Alla scadenza della concessione, qualora ricorrano validi motivi che ne impediscano il rinnovo, il responsabile del settore li dovrà comunicare all'interessato con raccomandata a/r almeno sei mesi prima della scadenza. In difetto di disdetta, la concessione si intende assentita per ulteriori dieci anni; in tal caso sarà richiesta all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà del Comune, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area stessa.

10. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n° 114/98.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori sessanta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.

11. L'operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi concedibili.

12. Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto con l'approvazione del Regolamento; l'avvenuta conversione sarà attestata mediante la sostituzione del titolo.

13. Rimangono confermati i posteggi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

14. Le assegnazioni di posteggi in aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento di istituzione.

15. L'autorizzazione è revocata :

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio; il Comune potrà concedere una proroga, non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori al numero di giorni di attività possibili in quattro mesi, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente certificati.
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. N° 114/98.

Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

La revoca dell'autorizzazione comporta la decadenza automatica della concessione e viceversa.

16. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29 comma 3 del D. Lgs 114/1998. La sospensione è disposta con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata



- la sanzione amministrativa; in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione la sospensione è disposta con separato provvedimento:
17. E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, provincia o comune di provenienza.

ART. 8
NORME PER LO SVOLGIMENTO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A POSTO FISSO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche a posto fisso è disciplinato dalle norme contenute nel D.Lgs. n° 114/98 e nella L.R. n° 1/2000, nonché dalle disposizioni del presente articolo e degli altri del presente Regolamento, in quanto applicabili.
2. E' vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni. E' vietato, inoltre, vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.
3. In questo Comune l'attività di cui al precedente punto 1 viene svolta, in via provvisoria e fino a quando non sarà realizzata l'area prevista dallo strumento integrato del PRG, ogni martedì in via E. Berlinguer e relative traverse ed è legittimata dai seguenti atti :
 - a) deliberazione di G.M. n° 62 del 23.03.1972;
 - b) ordinanza sindacale n° 55 dell'8.11.1985;
 - c) deliberazione del Consiglio Comunale n° 57 del 13.07.1994;
 - d) ordinanza sindacale n° 18 del 21.03.1997, prot. n° 2678.
4. La superficie complessiva dell'area di cui al precedente punto 3 è di mq 4.306 e comprende complessivamente n° 71 posteggi di varie dimensioni, di cui n° 12 alimentari.
5. La localizzazione, la configurazione e l'articolazione del mercato sono rappresentate dalla *planimetria allegata al presente Regolamento*.
6. In caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali l'attività del mercato può essere sospesa ad horas dal Sindaco.
7. La eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario potrà riguardare esclusivamente il settore alimentare; sarà consentita, comunque, la continuazione dell'attività al settore non alimentare.
8. Per motivi di pubblico interesse, il Sindaco può revocare la concessione di un posteggio per eliminazione dello stesso, senza oneri per il Comune; in tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'area del mercato stesso con superficie non inferiore alla precedente.
9. I posteggi riservati ai produttori agricoli (Legge n° 59/63) sono utilizzabili da tali soggetti esclusivamente per la vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo, pena la decadenza dalla concessione.

E'altresi motivo di decadenza, la perdita del requisito di produttore provato da certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è ubicato il fondo.

I produttori agricoli non assegnatari di posteggio possono fare richiesta di concessione temporanea e giornaliera limitatamente ai posteggi liberi loro riservati.

L'attività esercitata sul mercato dai predetti è soggetta alle norme del D.Lgs. n° 114/98 ed alle norme del presente Regolamento.



10. L'orario di vendita, salvo diversa disposizione sindacale, è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono accedere sull'area di mercato, durante la giornata stabilita al precedente punto 3, al massimo due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita.

In occasione di particolari festività (natalizie, pasquali, santo patrono ecc.), su richiesta delle organizzazioni di categoria, potrà essere disposta la protrazione dell'orario di vendita nel rispetto della normativa vigente.

Il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite.

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente al mercato almeno mezz'ora prima dell'orario indicato per l'inizio delle operazioni di vendita; in caso contrario sarà ritenuto assente ed il relativo posteggio, ritenuto non occupato, verrà assegnato per l'intera giornata di attività agli spuntisti presenti ed aventi diritto.

Gli operatori spuntisti devono essere presenti al mercato almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle vendite.

11. Il titolare di concessione di posteggio decade dalla concessione qualora si verifichi una delle condizioni di cui all' art. 7, punto 15 lettere a), b), c).

12. La concessione del posteggio è altresì revocata in caso di mancato pagamento TOSAP.

13. Allo scopo di garantire la gestione del mercato, personale dell'ufficio competente procederà alla rilevazione settimanale delle presenze degli operatori concessionari di posteggio riportandole nell'apposito **RUOLINO DI MERCATO**.

Presso il servizio commercio è tenuta una pianta del mercato sulla quale sono riportati tutti i posteggi con l'indicazione delle rispettive superfici, i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico di appartenenza, la durata della concessione.

14. I posteggi liberi, non ancora oggetto di bando, e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente agli spuntisti che ne fanno richiesta, a condizione che siano titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art. 28, comma 1 lett. a) e b), del D. Lgs. n° 114/98, previo pagamento dei tributi dovuti relativamente al giorno della concessione.

Hanno titolo di precedenza nell'occupazione giornaliera del posteggio, ai sensi dell'art. 28, comma 11, del predetto decreto, coloro che vantano il più alto numero di presenze nel mercato, prescindendo dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività commerciale nel giorno in cui si sono presentati alle operazioni di assegnazione temporanea del posteggio salvo che ciò non sia dipeso da loro rinuncia.

Le presenze giornaliere degli assegnatari vengono rilevate nell'apposito **ruolino di spunta** da personale dell'ufficio competente evidenziando coloro i quali hanno effettivamente operato.

Il numero di presenze è attestato dal responsabile del servizio prima dell'effettuazione di ogni mercato tramite la certificazione di un estratto riassuntivo del registro delle presenze.

A parità di presenze, ha priorità la ditta che ha maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio; tale circostanza viene desunta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese esibito a cura del richiedente l'assegnazione temporanea, qualora intenda far valere tale titolo di priorità.

L'assegnazione temporanea del posteggio è effettuata da personale dell'ufficio competente secondo i criteri suddetti, a scelta dello spuntista al quale viene fatto prendere visione delle disponibilità giornaliere, previo pagamento del relativo tributo.

15. E' obbligatoria la permanenza per tutta la durata del mercato del titolare della concessione di posteggio; in caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
Si considera occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone secondo i criteri dell'art. 32, comma 6, della L. R. n° 1/2000. Le stesse devono essere comunque in possesso dell'autorizzazione rilasciata al titolare; tale autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza in originale.
16. E' consentito, nel rispetto dei settori merceologici, lo **scambio** dei posteggi e della relativa concessione, tra operatori consenzienti, previa comunicazione congiunta scritta al Sindaco.
17. **Miglioria** - Prima della comunicazione alla Regione dei posteggi risultanti liberi per decadenza, revoca o rinuncia, finalizzata alla pubblicazione del bando per l'assegnazione definitiva, gli stessi sono concessi, in via prioritaria, agli assegnatari esercenti l'attività di commercio nel mercato, su domanda degli stessi e secondo l'ordine cronologico di presentazione della stessa.
18. I concessionari dei posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati alla sosta o al transito o, comunque, non in concessione, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.
19. Le tende di protezione del banco di vendita devono essere collocate ad una altezza non inferiore a due metri, esse possono sporgere dallo spazio assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento al transito pedonale e/o veicolare ed alle operazioni di mercato.
20. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai frequentatori del mercato ed a chi abita nelle vicinanze dello stesso.
21. Non è possibile detenere in concessione, nello stesso mercato, più di un posteggio.
22. Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di un posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
23. E' consentito l'accesso dell'automarket, del furgone e dell'autovettura ad uso trasporto promiscuo, comunque intestati all'assegnatario del posteggio, purché non ecceda la superficie del posteggio concesso. Per la vendita dei prodotti alimentari i veicoli ammessi sono quelli in possesso dell'autorizzazione sanitaria prescritta dalla Legge n° 283/1962.
24. I prodotti esposti sui banchi per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n° 114/98, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.
25. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'obbligo di cui al precedente comma.
26. **Viabilità** - Durante la giornata e l'orario prestabiliti per lo svolgimento del mercato, l'area è interdetta da apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi dell'art.7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare,
Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni ed eccezionalmente ai soli residenti per le operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle loro attività.
Compatibilmente con la disponibilità di superficie, tra un posteggio e l'altro sarà rispettato uno spazio divisorio nella misura compresa tra m.0,50 e m.1,00, lasciato sempre libero da cose e attrezzature.



Nell'area mercatale la corsia di passaggio non potrà essere inferiore a metri 3 a garanzia della circolazione veicolare di pubblica utilità (VV.FF., ambulanze e Forze dell'Ordine) e dei residenti.

27. Ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, si intendono integralmente richiamate le disposizioni stabilite dall'art. 28, comma 8, del D. Lgs. n° 114/98, dal D. L. n° 155/97 e dall'Ordinanza del Ministero della sanità del 2 marzo 2000.

ART. 9 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di almeno un estintore a polvere omologato da almeno 3 Kg. – capacità estinguente MIN34BC-144° - da mantenere in perfetta efficienza, secondo le modalità di legge.

ART. 10 MODIFICAZIONE DEL CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE

Su istanza dell'operatore, la modificazione dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici è assentita dal Comune che ha in carico la stessa, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte del richiedente.

Per le autorizzazioni aventi tipologia A, l'assenso è subordinato, altresì, alla condizione che il posteggio assegnato consenta l'inserimento del settore richiesto.

ART. 11 CAMBIAMENTO DI RESIDENZA DEGLI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE

Gli operatori su aree pubbliche devono comunicare al Servizio commercio al dettaglio del Comune tutte le variazioni di residenza per consentire allo stesso di trasmettere al Comune di nuova residenza tutti i dati necessari per la gestione dell'archivio di cui al comma 5 dell'art.27 della L. R. n° 1/2000.

ART. 12 INDIVIDUAZIONE DI AREE MERCATALI E LORO DISCIPLINA

In conformità alle previsioni contenute nel Piano di strumento integrato del P.R.G., oltre l'area mercatale di cui al precedente art. 8, punto 3, sono individuate le ulteriori seguenti aree :

- a) **Piazza Mercatino** per attività di mercato rionale da effettuarsi il sabato pomeriggio; tale area potrà essere adibita, altresì, a mercato giornaliero dei produttori agricoli, a fiera promozionale, fiera-mercato o sagra;
- b) **Via Ugo Foscolo** – area comunale antistante il cimitero - per attività di mercato specializzato di fiori, piante ed articoli per il culto dei defunti da effettuarsi la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali;
- c) **Piazza Amendola** per attività di fiera promozionale, fiera-mercato o sagra

Il Comune, con apposito atto deliberativo, provvederà ad istituire le suddette attività, tenendo conto:

- a) delle norme in materia di viabilità;
- b) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- c) delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;
- d) di ogni altro motivo di pubblico interesse.

Apposite aree di mercato saranno riservate ai produttori agricoli.

Il Comune verificherà che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

ART. 13 ISTITUZIONE DI UN MERCATO

L'istituzione di un nuovo mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Nella deliberazione debbono essere indicati:

- a. l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- b. l'organico dei posteggi;
- c. il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;
- d. le attrezzature pubbliche e i servizi comunali;
- e. le eventuali indicazioni contenute in ulteriori successive disposizioni regionali.

La deliberazione del Consiglio Comunale verrà trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.



ART. 14 AMPLIAMENTO E MUTAMENTO DELLA PERIODICITA' DEI MERCATI

Per l'ampliamento, inteso nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, ed il mutamento della periodicità di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati, ma i relativi provvedimenti vengono delegati alla Giunta Municipale.

ART. 15 MODIFICAZIONE DEI MERCATI

Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati, ma i relativi provvedimenti vengono delegati alla Giunta Municipale.

ART. 16
COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione comunale che le esercita attraverso la Polizia Urbana ed il Servizio Commercio, ognuno per le rispettive competenze, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

ART. 17
SANZIONI

La violazione delle norme in materia di commercio su aree pubbliche comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.29 del D.Lgs. n° 114/98.

ART. 18
MONITORAGGIO DELLA RETE DISTRIBUTIVA SU SUOLO PUBBLICO


Il Comune, ai fini del monitoraggio della rete commerciale stabilito dalla legislazione statale e regionale, effettuerà annualmente:

- la rilevazione delle autorizzazioni rilasciate, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;
- il censimento dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale, annotando per ciascuno la relativa periodicità, l'organico dei posteggi e la superficie dell'area;
- la rilevazione dei posteggi, distinti per settore alimentare ed extraalimentare.



ART. 19
NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme statali e regionali vigenti in materia.



S. MARZANO
SUL SARNO

Via E. Berlinguer

I Traversa

173

178

161

139 142 141 140 139 138 137

135 134 133 132 131

129 128 127 126 125 124 123 122 121

119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

63 64 65 66

67 68

46 47 48 49 50 51 52

II

17

INDICE

ARTICOLO 1 - Contenuto

ARTICOLO 2 - Finalità

ARTICOLO 3 - Definizioni

ARTICOLO 4 - Il commercio su aree pubbliche

ARTICOLO 5 - Autorizzazione per il commercio itinerante su aree pubbliche

ARTICOLO 6 - Norme per lo svolgimento del commercio itinerante su aree pubbliche

ARTICOLO 7 - Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche a posto fisso

ARTICOLO 8 - Norme per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso

ARTICOLO 9 - Norme in materia di sicurezza

ARTICOLO 10 - Modificazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione

ARTICOLO 11 - Cambiamento di residenza degli operatori su aree pubbliche

ARTICOLO 12 - Individuazione di aree mercatali e loro disciplina

ARTICOLO 13 - Istituzione di un mercato

ARTICOLO 14 - Ampliamento e mutamento della periodicità dei mercati

ARTICOLO 15 - Modificazione dei mercati

ARTICOLO 16 - Compiti degli uffici comunali

ARTICOLO 17 - Sanzioni

ARTICOLO 18 - Monitoraggio della rete distributiva su suolo pubblico

ARTICOLO 19 - Norme finali